

Spett.le **Comune di Bastia Umbra**
Piazza Mazzini - 06083 Bastia Umbra
In persona della
Sindaca *Dr. Paola Lungarotti*

Dr.ssa Debora Berti
Responsabile Servizio SUAPE e amministrativo
Comune di Bastia Umbra

Per conoscenza a:
Ing. Clara Sforna
Responsabile Lavori Pubblici
Comune di Bastia Umbra

Ufficio Centrale Unica di Committenza Assisi, Bastia Umbra, Cannara
Responsabile dell'Ufficio *Dott. Fabrizio Proietti*
Via PEC all'indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it

Oggetto: Riferimenti (ultimi 2 recenti): Pec trasmessa via PEC il 20/11/2023, delibera Giunta Comunale n°67 del 02/04/24

Formulo la presente in nome e per conto del Comitato "Salviamo i pini di Via San Francesco e Via Marsala" ed in riferimento alla delibera di giunta N° 67 del 02/04/24 in cui si autorizza il reimpianto di 19 Tilia Cordata in sostituzione di 24 Pinus Pinea di cui si era precedentemente autorizzato l'abbattimento da parte del Settore SUAPE, Urbanistica ed Edilizia. Nella delibera si fa riferimento al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28/2001: "art. 13 comma 4 della L.R. Umbria n. 28/2001 dispone che l'abbattimento di alberature sia subordinato al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione"

Si fa notare che lo scrivente, con PEC del 20/11/2023, aveva richiesto alla dott.ssa Berti di rispondere al quesito da noi posto nel merito del riconoscimento del comma 4 nella sua interezza, dopo che la stessa aveva rilevato, in seconda istanza, la bontà delle nostre asserzioni, di fatto, riconoscendo, in maniera anche piuttosto esplicita, la nullità per violazione delle delibere sugli abbattimenti, financo adottate. Costatiamo che ad oggi, a distanza di quattro mesi, non ci è pervenuta alcuna risposta.

Reiteriamo, quindi di seguito l'argomentazione di allora, altrettanto valida per quanto espresso nella delibera in esame e che si muove dal comma 4 nella sua interezza, in virtù della DGR n° 1523/2002: "4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso."

Va quindi preso atto, in forza del comma succitato, sia del fatto, riconosciuto dalla delibera, che "... le

autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2... sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso”, sia del fatto che “Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative ...”

A questo proposito si richiede quindi se siano state prese in esame, in fase progettuale, misure tecniche alternative all'abbattimento, una delle quali è stata presentata direttamente dal dott. for. Cantiani al sig. Sindaco per il tramite del Comitato nel mese di settembre.

È evidente che una scelta di natura economica non può suffragare un'azione posta, a questo punto, in contrasto con la legge.

Colgo altresì l'occasione per comunicare che si sta valutando se i precedenti abbattimenti siano stati compiuti in violazione delle prescrizioni legislative di cui sopra e quali azioni in caso positivo possano essere poste a tutela dei miei Assistenti.

Tutto quanto premesso si afferma che:

- 1) e' del tutto palese che nessuna misura alternativa all'abbattimento sia stata valutata ed esperita, motivo principale per dichiarare illegittima e *contra legem* la delibera stessa:
- 2) Si ritengono altresì nulle le autorizzazioni di abbattimento emesse dal SUAPE a seguito delle richieste del Settore LL.PP. del Comune di Bastia Umbra Prot. n. 5814 del 17/02/2023 e N° 5816 del 17/02/2023, in quanto le autorizzazioni sono prive di indicazioni di reimpianto “secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.” Non è altresì ammissibile che l'indicazione sia successiva all'autorizzazione come nella presente delibera:
- 3) nessun esemplare della specie *Pinus Pinea* nel comune di Bastia Umbra, rispondente alle caratteristiche indicate nel DGR 1523/2002 e quindi nel comma 4, può essere abbattuto se non all'interno di quanto indicato dal comma stesso, per cui tutti gli abbattimenti effettuati nel passato sono stati sicuramente effettuati violando i termini di legge, a meno di dimostrazione contraria:
- 4) per tutti gli abbattimenti autorizzati ed ancora non effettuati, si chiede documentazione idonea a dimostrare che si sono esperite tutte le tecniche alternative all'abbattimento.

Tanto premesso ed argomentato si chiede alla S. V. di provvedere all'annullamento della delibera sull'abbattimento atteso che la stessa è stata emessa in presenza di duplice violazione di legge, nonché la successiva per il rimpianto perché tardiva, successiva ed emessa anche essa in dipendenza di una precedente delibera nulla.

In caso di rifiuto o silenzio nel termine di giorni 7 dal ricevimento della presente, mi vedrò costretto ad adire la competente autorità giudiziaria a completa tutela degli interessi dei miei assistiti.

Distinti saluti,

Bastia Umbra, 24.04.2024



Avv. Gabriele Boschi

